



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

**SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)**

**PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VAS  
CONFERENZA DI VERIFICA – 4 DICEMBRE 2020**

**E**

**DISPOSTI DI CUI ALL'ART. 13 C. 3 L.R. 12/2005  
PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE**

## **VERBALE E CONTRODEDUZIONI**

### **VISTI:**

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 ;

### **PREMESSO CHE:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 7/10/2020 si avviava il procedimento per la redazione della Seconda Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), e si individuavano gli Enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente, da invitare alla conferenza di valutazione;
- che in data 15/10/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito regionale SIVAS lo "AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA SECONDA VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)", affinché chiunque interessato, anche per la tutela degli interessi diffusi, potesse presentare eventuali istanze;
- il suddetto avviso, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stato altresì pubblicato sul quotidiano a diffusione locale, Il Corriere di Como, in data 15/10/2020;
- in data 3/11/2020 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale "AVVISO DI DEPOSITO DEL RAPPORTO PRELIMINARE (RAP) E DOCUMENTAZIONE VARIANTE", con il quale si rendeva noto che tali documenti venivano pubblicati sul sito web comunale e sul sito regionale SIVAS, affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data stessa di messa a disposizione;

- gli Enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente con comunicazione del 3/11/2020 – prot. 11297/2020 sono stati invitati a partecipare alla conferenza di valutazione VAS, convocata in modalità asincrona per il giorno 4/12/2020;
- al fine di avviare la fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la **CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS**, si è svolta in **FORMA ASINCRONA**, ai sensi del D.Lgs. 127/2016, il giorno **4 dicembre 2020**;

**PRESO ATTO CHE** della Deliberazione di Giunta Regionale XI/4039 del 14/12/2020 ad oggetto: *“progetto di variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) per la delimitazione delle fasce fluviali del torrente Seveso, adottato dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con Decreto n. 287 del 9 ottobre 2019 – presa d’atto degli esiti della 2° conferenza programmatica (art. 68, commi 3 e 4 D.lgs. 152/2006), parere di regione Lombardia e determinazioni conseguenti”*, con la quale l’osservazione prodotta dal Comune di Montano Lucino in data 2/12/2020 in merito al suddetto progetto è stata accolta da Regione Lombardia, che provvederà a trasmettere le proposte di modifica all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, affinché ne tenga debitamente conto in sede di approvazione della variante;

**DATO ATTO CHE** gli Enti, parti sociali ed economiche, e chiunque ne abbia avuto interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, hanno potuto prendere visione della documentazione messa a disposizione e sono stati invitati a presentare eventuali osservazioni e pareri di competenza (Enti), di cui al punto 5.5 Allegato 1u D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 e smi e art. 13, comma 3 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., entro il giorno 4/12/2020;

**RILEVATO CHE** alla conferenza di verifica della VAS, l’Amministrazione Comunale ha inteso dare un carattere di incontro pubblico per un’illustrazione generale della nuova Variante, nel rispetto delle norme anti Covid-19 in atto. **L’incontro assolve inoltre, con apposita procedura, ai disposti dell’art. 13 comma 3 della Lr 12/2005 per l’acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche.**

#### SI VERBALIZZA QUANTO SEGUE

---

**L’autorità competente**, con il supporto dei tecnici consulenti, prende formalmente atto della ricezione di **n. 3 pareri** da parte degli **“enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente”**, pervenuti tramite PEC entro i termini di cui alla D.G.R 761/2010 allegato 1a ovvero entro la data di svolgimento della conferenza stessa, allegati al presente verbale (**allegato B**), e precisamente:

- 1 - **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE** - Prot. 12606 del 30.11.2020;
- 2 - **PROVINCIA DI COMO – SETT. TERRITORIO** - Prot. n. 12677 del 01.12.2020;
- 3 - **ARPA LOMBARDIA** - prot. 12704 del 02.12.2020.

In merito ai contenuti dei suddetti pareri l’Amministrazione Comunale, sentite le autorità competenti e i tecnici, ha **controdedotto tali atti in un apposito documento (allegato A)**, parte integrante del presente verbale.

Visto il valore della conferenza anche quale momento conclusivo ai sensi DELL’ART. 13 COMMA 3 DELLA LR 12/2005 PER L’ACQUISIZIONE DEL PARERE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE, si dà atto che il presente verbale costituisce atto conclusivo di tale procedimento.

L'Amministrazione comunale, constatato che non sono giunti specifici pareri in merito all'art. 13 L.R. 12/2005, ritiene di poter procedere all'adozione della **Seconda Variante di PGT**, con gli aggiornamenti conseguenti alle conclusioni della conferenza di Verifica Vas.

Come da DGR 25 luglio 2012 - n. 3836 seguirà PROVVEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VAS e INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE DI ESCLUSIONE VAS

Dalla Residenza Municipale, 16/12/2020  
Prot. 13585/2020

**L'autorità procedente**

*Arch. Flavio Cometti*

*Firma digitale ex D.Lgs. 82/2005 e smi*

**L'autorità competente**

*Ing. Giovanna Mazzeo*

*Firma digitale ex D.Lgs. 82/2005 e smi*

Allegati:

- **Allegato A:** controdeduzioni ai pareri pervenuti;
- **Allegato B:** pareri pervenuti dagli Enti;
- **Allegato C:** Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/4039 del 14/12/2020.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

\*

**- ALLEGATO A -**  
**ELABORATO DI CONTRODEDUZIONI PARERI DI CUI AL**  
**PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ VAS**  
**E PARERE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE ART.13**  
**COMMA 3 DELLA LR 12/2005,**  
**RELATIVI ALLA SECONDA VARIANTE AL PGT**

L'Autorità Competente

*Ing. Giovanna Mazzeo*

L'Autorità Procedente

*Arch. Flavio Cometti*

Con il supporto di:

*Arch. Gianfredo Mazzotta*

\*

DICEMBRE 2020

\*

## 1. OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEGLI ENTI

	ENTE	PROT. COMUNALE
A	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE	Prot. 12606 del 30.11.2020
B	PROVINCIA DI COMO – SETT. TERRITORIO	Prot. n. 12677 del 01.12.2020
C	ARPA LOMBARDIA	Prot. 12704 del 02.12.2020

Di seguito sono riportate le osservazioni pervenute (ordinate secondo la data di protocollo) e le relative proposte di controdeduzione.

Si riportano inoltre le sigle degli elaborati a seguito dell'eventuale accoglimento (totale o parziale) dell'osservazione.

Il contenuto dei suddetti pareri, allegati al presente verbale (**Allegato B**), è di seguito riportato in **sintesi** al solo scopo di favorire la lettura e senza in alcun modo sostituire il testo originario.

## 2. CONTRODEDUZIONI

### a. PARERE SOPRINTENDENZA - PROT. 12606 DEL 30.11.2020

#### SINTESI OSSERVAZIONE

La Soprintendenza esprime PARERE FAVOREVOLE alla esclusione dalla verifica ambientale strategica  
Si rammenta che:

- a) *l'intervento in oggetto dovrà essere sottoposto alle valutazioni di questo ufficio ai sensi dell'articolo 146 del D. Lgs 42/2004.*
- b) *Si prescrive fin ora la necessità di piantumare la prevista fascia a verde alternando specie arboree e arbustive con adeguato sesto di impianto, in maniera coerente con la vegetazione già presente lungo il corso del fiume e al fine di garantire una effettiva ed efficace mitigazione dell'intervento; per lo stesso motivo nella prevista area a parcheggio dovranno essere posti a dimora esemplari arborei di grandezza almeno secondaria, nel numero minimo di 1 esemplare ogni 4 posti auto.*
- c) *Questa Soprintendenza si riserva ogni possibile valutazione ed intervento ad estrema difesa del vincolo esistente nelle successive necessarie procedure di rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche per le singole opere previste, sulla base di più dettagliata e definitiva documentazione del progetto architettonico e paesaggistico.*
- d) *Per quanto attiene il profilo archeologico si comunica che l'area dove è previsto l'intervento si colloca in un contesto di rischio archeologico e pertanto le operazioni di scavo anche di piccola entità dovranno essere eseguite sotto il controllo archeologico di personale specializzato.*

#### CONTRODEDUZIONI

Si prende atto del Parere Favorevole espresso dalla Soprintendenza, circa la compatibilità delle opere sopradescritte rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Si recepiranno in modo coerente e revisionato con il contesto, nei documenti della Seconda Variante, le seguenti indicazioni presenti nel parere della Soprintendenza:

- 1) Nella fascia di mitigazione verde in frangia al torrente Seveso si dovranno piantumare specie arboree e arbustive con adeguato sesto di impianto, in maniera coerente con la vegetazione già presente lungo il corso del fiume.
- 2) Nella sola area a verde, posta di fronte al nuovo parcheggio lungo via G. Leopardi dovrà essere posto a dimora almeno 1 esemplare arboreo ogni 4 posti auto, scelto tra specie caducifoglie di grandezza secondaria.

Si trametteranno ai progettisti le indicazioni e le particolari attenzioni da porre in essere sotto il profilo archeologico per le future operazioni di scavo, facendone memoria per le prossime autorizzazioni.

**b. PARERE PROVINCIA DI COMO - PROT. N. 12677 DEL 01.12.2020**

**SINTESI OSSERVAZIONE**

a) La scheda dell'ambito ARU1 proposto prevede la salvaguardia dell'estrema porzione orientale dell'ambito (parte adiacente al Seveso) mediante la salvaguardia della vegetazione ripariale esistente e dei margini della medesima. In coerenza con i contenuti della scheda dell'ambito AT1 bis confinante, si chiede di integrare la scheda ARU 1 prevedendo:

- l'interposizione tra detta fascia e l'area ammessa alla trasformazione di una fascia non trasformabile di almeno 20 m;
- il ripristino della fasica ripariale in caso di alterazione durante i lavori di demolizione degli impianti esistenti.

b) Riguardo al comparto AT1 bis si suggerisce inoltre di verificare i parametri e gli indici edificatori vigenti in relazione alla minor superficie territoriale prevista dalla Variante, apportando eventuali correttivi in riduzione, al fine di garantire il corretto inserimento dell'intervento nel contesto edilizio e paesaggistico di riferimento.

c) nuovo articolo introdotto nelle norme del DdP (art. 21 Comparti della Logistica) e alla conseguente individuazione cartografica delle aree per la logistica esistenti, si chiede di:

- chiarire la motivazione per cui il PGT vigente individua solo una parte dell'area "Lario Tir" individuata nella tavola C2 del PTCP;
- individuare negli elaborati cartografici l'intero comparto della "Lario Tir" (compresa la parte ricadente in zona D1), considerato che la Variante al PGT si propone di individuare anche i comparti in cui sono già insediate attività logistiche (nuovo art. 21 del DdP);
- estendere la ricognizione di tali tipologie di attività anche agli eventuali ulteriori comparti logistici presenti sul territorio comunale;

d) In relazione alla componente geologica ed a scopo collaborativo, si segnala inoltre che con Decreto n° 287 del 9 ottobre 2019 l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha adottato il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano", i cui contenuti sono attualmente in salvaguardia, con la conseguente impossibilità di approvare previsioni contrastanti con gli stessi. La nuova proposta di ripermimetrazione delle fasce PAI (tavola SV11 dell'allegato 1 "Atlante cartografico della proposta di fasce fluviali" (di cui si riporta un estratto di seguito) inserisce quasi tutta la porzione dell'ambito AT1bis. A tal proposito è opportuno ricordare che le norme attuative PAI vietano le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio del territorio all'interno della Fascia A. Tutto ciò premesso si chiede di integrare la scheda dell'ambito ARU1 alla luce delle considerazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle limitazioni derivanti dall'applicazione delle nuove fasce.

e) si chiede di produrre copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, firmata da un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.

f) Infine, richiamando i contenuti della nostra nota n° 27247 del 04/07/2014 relativa al non completo recepimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione di compatibilità n°45/50160 del 02/12/2013, si chiede di inserire nel PGT una norma in cui la localizzazione delle medie strutture di vendita con Sv > 800 mq trova validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di uno studio di impatto viabilistico con analisi sul traffico e sull'accessibilità diretta alla nuova struttura, come previsto dall'art. 56 comma 4 del PTCP.

**CONTRODEDUZIONI**

Si prende atto del parere provinciale. All'interno dei documenti della seconda variante si provvederà pertanto a specificare, in alcuni casi, e a recepire, in altri, in modo coerente e revisionato, le seguenti indicazioni presenti nel parere dell'ente:

1. Si recepisce nella scheda normativa l'indicazione relativa al ripristino della fasica ripariale in caso di alterazione durante i lavori di demolizione degli impianti esistenti.

2. Vista l'attuale indicazione già presente nelle schede dell'ARU 1 di una fascia verde paesistico-ambientale di profondità di metri 10 tra il torrente e la zona recuperata dopo le demolizioni;  
accertata la necessità, derivante dalla destinazione logistica, di massimizzare per quanto possibile le aree a piazzale con le dovute cautele e mitigazioni ambientali;  
constatata la non permanenza persistente di mezzi nella zona antistate il Seveso, utilizzata esclusivamente come luogo di transito;  
stabilito che la zona a verde dovrà essere piantumata con specie arboree e arbustive con adeguato sesto di impianto, garantendo così un'adeguata mitigazione;  
rilevato quanto già oggi in essere in termini di zone verdi in sponda sinistra del Torrente Seveso, in rapporto alle zone produttive esistenti;  
si ritiene di poter ampliare, in modo coerente ed adeguato al contesto, l'area verde lungo il "Seveso" di metri 2,50, portando così detta fascia ad una profondità totale di metri 12,50.
3. Pur prendendo atto della salvaguardia attiva del "Progetto di Variante al Piano Stralcio del Torrente Seveso", le destinazioni urbanistiche e i parametri edilizi previsti dal PGT Vigente sull'ATI1bis non saranno modificati, in attesa del recepimento da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, in sede di approvazione della variante, dell'osservazione presentata da questo Comune a Regione Lombardia in merito a tale progetto, accolta dalla stessa con DGR XI/4039 del 14/12/2020 (Allegato C). Peraltro, si evidenzia che, sebbene sia prevista una lieve riduzione della superficie territoriale del comparto ATI1bis, non è prevista alcuna diminuzione della superficie da destinare ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, garantendo così un equilibrato rapporto tra capacità insediativa e standard urbanistici.
4. Si aggiorna la cartografia di Variante individuando con apposito simbolo grafico (asterisco\*) anche la porzione oggi non individuata dell'area "Lario Tir" (che però rimarrà con destinazione urbanistica D1), così come da tavola C2 del PTCP; Al momento della redazione della Variante non sono giunte altre istanze per l'individuazione di eventuali ulteriori comparti logistici. L'Amministrazione Comunale rimane sempre disponibile a valutare la possibilità di individuare tale tipologie di attività in altri comparti del territorio "compatibili".
5. Si evidenzia che per la tutela degli interessi generali l'Amministrazione Comunale di Montano Lucino ha inoltrato in data 2/12/2020 a mezzo PEC a Regione Lombardia, le proprie osservazioni e considerazioni sul "Progetto di Variante al Piano Stralcio del Torrente Seveso". Tali osservazioni mirano a meglio approfondire le scelte effettuate ma soprattutto a richiedere una loro revisione in forza dello stato dei luoghi (alveo incassato del torrente Seveso, vicinanza alla sorgente del Torrente, ecc..) e alla mancanza di esondazioni nel tempo nella zona oggetto di Variante (si veda PGRA Vigente) e Studio Geologico Comunale. Tale osservazione è stata accolta da Regione Lombardia con propria DGR XI/4039 del 14/12/2020 e le proposte di modifica verranno trasmesse da Regione all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, affinché ne tenga debitamente conto in sede di approvazione della variante

Si deve infatti constatare che il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per il Torrente Seveso", adottato dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po con decreto n. 287 del 9 ottobre 2019, con la conseguente definizione delle Fasce fluviali, non ha minimamente tenuto conto sia della morfologia attuale dei luoghi nella zona di via Leopardi, sia soprattutto della classificazione urbanistica del PGT Vigente. Infatti l'ATI1bis interessato in parte dalla Fascia A di inedificabilità è stato definito edificabile con Piano Attuativo già dal 2014, data di approvazione del piano urbanistico comunale.

Appare quindi sorprendente che una pianificazione fluviale di dettaglio non comprenda nella sua documentazione un'analisi urbanistica e la conseguente valutazione della ricaduta sulle scelte vincolistiche derivante dalla apposizione delle Fasce PAI.

L'Amministrazione Comunale inserirà, pertanto, negli elaborati della Seconda Variante di PGT, visti gli obblighi di legge e salvaguardie, le indicazioni di cui al "Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano", secondo quanto previsto dalla Normativa PAI. In attesa del

recepimento delle proposte di modifica da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po in sede di approvazione definitiva della variante, si provvederà dunque a dettagliare alla scala locale la Fascia A per il comparto ARU1 e ATI1bis. Questo in forza sia della Relazione geologica allegata alla Variante, sia soprattutto in forza dell'Art. 27 NTA PAI - Effetti del Piano, Comma 3: *"in sede di adeguamento, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali, possono fare coincidere i limiti delle Fasce A, B e C, così come riportati nelle tavole grafiche di cui all'art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di maggior dettaglio della cartografia dei citati piani rispettandone comunque l'unitarietà"*.

6. Si allegnerà alla documentazione di Variante PGT per la sua adozione in Consiglio Comunale copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, firmata da un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.
7. Si recepisce nell'elaborato 13PRter-Parametri indici\_Var. contrododotta 2018, aggiornandolo, l'indicazione normativa per cui la localizzazione delle medie strutture di vendita con Sv > 800 mq deve trovare validazione attraverso uno studio di impatto viabilistico con analisi sul traffico e sull'accessibilità diretta alla nuova struttura, come previsto dall'art. 56 comma 4 del PTCP.

c. PARERE ARPA - PROT. 12704 DEL 02.12.2020

**SINTESI OSSERVAZIONE**

a) Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

*Il comparto ARU1 ricade, per una piccola porzione, entro la zona di rispetto pozzi, (...) sulla base di quanto disposto dalla D.g.r. n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2), dovrà essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le eventuali strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.*

b) Bilancio idrico e Reti fognarie e depurazione

*Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche, le aree destinate al passaggio e alla sosta dei mezzi pesanti **dovranno essere impermeabilizzate** e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici.*

c) Aspetti geologici, Suolo e Sottosuolo

*In concomitanza con le future operazioni di demolizione dei depositi e di dismissione dei serbatoi, dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1 del Regolamento Locale di Igiene. L'accertamento dello stato dei suoli dovrà precedere qualsiasi intervento di trasformazione delle aree. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA. Riguardo alle procedure di dismissione dei serbatoi, si segnalano le "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia. Nel caso in cui durante le opere di demolizione degli edifici dismessi si riveli la presenza di amianto, lo stesso dovrà essere opportunamente raccolto e smaltito, nel rispetto della normativa vigente, preventivamente all'avvio della trasformazione dell'ambito.*

d) Terre e rocce da scavo

*In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale. Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).*

e) Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica

*Il progetto in esame determinerà un incremento dei flussi veicolari esistenti e già attualmente transitanti sulla viabilità della zona in esame, con conseguente aumento delle emissioni in atmosfera e potenziale peggioramento della qualità dell'aria. La variante è stata corredata di uno Studio di impatto sulla viabilità, finalizzato a valutare gli effetti determinati dal traffico potenzialmente generato dalla nuova attività logistica sul contesto urbano e viabilistico in cui si colloca l'insediamento. Alla luce di tali valutazioni sarà cura dell'Autorità competente d'intesa con l'Autorità precedente indirizzare la progettazione esecutiva in modo che vengano ridotti il più possibile gli incrementi emissivi di PM10 e NO2, nel rispetto delle indicazioni del PTR e del PRIA, al fine di non aggravare la situazione attuale in termini di viabilità e di peggioramento della qualità dell'aria locale. Al fine di conseguire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, anche attraverso la riduzione di fonti energetiche non rinnovabili e delle emissioni di gas climalteranti, nonché il risparmio energetico, si ricorda che per la progettazione dei nuovi edifici si dovrà tenere conto delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni tecniche di settore. Per contenere possibili impatti (odori e/o polveri) durante le fasi di cantiere, derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici e dalle operazioni di scavo, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente tenere conto di quanto indicato nel Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31)*

*f) Inquinamento acustico*

*Per quanto riguarda l'estratto della Valutazione Previsionale d'impatto acustico (VPIA) indicata nel RP al paragrafo 14.12, si ricorda che la stessa dovrà essere trasmessa nella sua forma completa a questa Agenzia, in occasione della presentazione del procedimento che ne autorizzi la costruzione, ai sensi dell'art. 8 commi 2, 4, 5 e 6 della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.r. 13/01, nelle forme previste dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e fatto salvo quanto previsto dal DPR n. 227/11, al fine della valutazione delle emissioni di rumore prodotte nell'ambiente esterno*

*In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.*

*g) Inquinamento luminoso*

*In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne degli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31*

*h) Aree verdi*

*Nella realizzazione della fascia a verde perimetrale e lungo il Torrente Seveso, dovrà essere considerata anche la funzionalità paesistico-ambientale ed ecologica, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e idonee al contesto ecologico e territoriale in cui verrà realizzata l'opera, escludendo tassativamente le specie alloctone infestanti di cui all'elenco delle liste nere aggiornate con D.g.r. n. XI/2658 del 16 dicembre 2019.*

*i) Conclusioni*

*Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione.*

## **CONTRODEDUZIONI**

Si prende atto favorevolmente che l'Ente rileva che non sussistono particolari criticità ambientali riguardo alla realizzazione del progetto e si rimanda all'Autorità competente la decisione in merito all'assoggettabilità a VAS. Si faranno presenti agli attuatori del PA le note tecniche e le linee guida citate nel parere. Per quanto riguarda le minime osservazioni evidenziate si controdeduce quanto segue:

- 1) In merito alla richiesta di effettuare un'indagine idrogeologica di dettaglio del sito, finalizzata a verificare le oscillazioni della falda acquifera nel caso vi fossero volumi interrati (al momento da escludere), si precisa che tale relazione sarà richiesta ai progettisti in sede di deposito del Permesso di Costruire.
- 2) Compatibilmente con le indicazioni provenienti dal "*Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano*", si recepisce l'indicazione per l'impermeabilizzazione delle aree destinate al passaggio e alla sosta dei mezzi pesanti, garantendo il corretto trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici.
- 3) Come da indicazione proveniente anche da altri enti, si recepisce che nella fascia di mitigazione verde in frangia al torrente Seveso si dovranno piantumare specie arboree e arbustive con adeguato sesto di impianto, in maniera coerente con la vegetazione già presente lungo il corso del fiume.
- 4) Riguardo alle procedure di dismissione dei serbatoi, si prende atto e si segnala ai progettisti le "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia.
- 5) La Variante PGT e il RAP (Rapporto preliminare ambientale) hanno già dato delle indicazioni generali sul tema dell'invarianza idraulica. Apposito studio, così come da RR 7/2017, sarà allegato alla richiesta di Permesso di Costruire.
- 6) Per quanto riguarda il Titolo II del Regolamento Locale di Igiene (art.2.5.31), constatato che gli impatti indotti dal cantiere edile risulteranno temporanei e limitati nel tempo, sarà comunque data indicazione per attivare misure di mitigazione quali la periodica bagnatura dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal

passaggio dei mezzi pesanti e dalla conseguente dispersione di terreno e polveri e, qualora se ne rilevasse effettivamente la necessità, la collocazione provvisoria di barriere antirumore.

- 7) Prima dell'adozione della Variante sarà redatta e allegata alla Delibera di Consiglio Comunale la Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità all'Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, a firma di geologo abilitato.
- 8) Per quanto concerne la documentazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 5 della L.r. 13/01, essa dovrà essere prodotta al Comune prima del rilascio del Permesso di Costruire.
- 9) Per quanto qui non specificato si prende atto delle indicazioni proposte, che vengono trasmesse ai progettisti per la loro definizione nel progetto collegato alla futura presentazione del Permesso di Costruire.



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

\*

## **- ALLEGATO B -**

**PARERI PERVENUTI DAGLI "ENTI E SOGGETTI  
COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE O INTERESSATI  
TERRITORIALMENTE"**

### **SECONDA VARIANTE AL PGT**

L'Autorità Competente

*Ing. Giovanna Mazzeo*

L'Autorità Procedente

*Arch. Flavio Cometti*

Con il supporto di:

*Arch. Gianfredo Mazzotta*

\*

**DICEMBRE 2020**

\*



*Ministero per i beni e le attività  
culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE

Al Comune di Montano Lucino

PEC: [comune.montanolucino@pec.provincia.como.it](mailto:comune.montanolucino@pec.provincia.como.it)

Risposta al foglio del 03/11/2020 n. 11297  
ns. prot. 21415 (fasc. 203/20) del 03/11/2020

**OGGETTO:** **MONTANO LUCINO (CO) – Seconda Variante parziale al vigente PGT del comune di Montano Lucino**  
**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per AT1bis**  
**Richiedente: Comune di Montano Lucino – arch. Flavio Cometti**  
**Convocazione di conferenza in modalità asincrona del giorno 4 dicembre 2020**  
**Parere in merito alla assoggettabilità e osservazioni.**

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta a questa Soprintendenza;  
visto il Rapporto preliminare allegato all'istanza;  
oggetto della variante  
questa Soprintendenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla esclusione dalla verifica ambientale strategica.

Si rammenta che:

- il Piano Attuativo è ricompreso in un ambito sottoposto a tutela ai sensi della Parte Terza del d.lgs 42/2004 art. 142 (fascia di rispetto del corso d'acqua); pertanto l'intervento in oggetto dovrà essere sottoposto alle valutazioni di questo ufficio ai sensi dell'articolo 146 del D. Lgs 42/2004.
- Si prescrive fin ora la necessità di piantumare la prevista fascia a verde alternando specie arboree e arbustive con adeguato sesto di impianto, in maniera coerente con la vegetazione già presente lungo il corso del fiume e al fine di garantire una effettiva ed efficace mitigazione dell'intervento; per lo stesso motivo nella prevista area a parcheggio dovranno essere posti a dimora esemplari arborei di grandezza almeno secondaria, nel numero minimo di 1 esemplare ogni 4 posti auto.
- Questa Soprintendenza si riserva ogni possibile valutazione ed intervento ad estrema difesa del vincolo esistente nelle successive necessarie procedure di rilascio delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche per le singole opere previste, sulla base di più dettagliata e definitiva documentazione del progetto architettonico e paesaggistico.
- Per quanto attiene il profilo archeologico si comunica che l'area dove è previsto l'intervento si colloca in un contesto di rischio archeologico e pertanto le operazioni di scavo anche di piccola entità dovranno essere eseguite sotto il controllo archeologico di personale specializzato.
- Si chiede di acquisire agli atti della conferenza il presente parere e di farne menzione nel prosieguo del procedimento.

Funzionario responsabile di zona  
Arch. Maria Mimmo

Funzionario archeologo  
Dr. Barbara Grassi

**E**  
COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA DI ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0012606/2020 del 30/11/2020  
Firmatario: GIUSEPPE STOLFI



<b>E</b>
COMUNE DI MONTANO LUCINO Ufficio Protocollo
<b>COPIA DI ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0012606/2020 del 30/11/2020 Firmatario: GIUSEPPE STOLFI





## PROVINCIA DI COMO

### SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio pianificazione e tutela del territorio  
[protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

VIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO -  
C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131

Prot. n. 42059

Como, 1 Dicembre 2020

Risposta al foglio n.

**OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Seconda variante al PGT Area Logistica ex Domus Nova - PARERE**

COMUNE DI MONTANO LUCINO  
22070 MONTANO LUCINO(CO)

Pec: [comune.montanolucino@pec.provincia.como.it](mailto:comune.montanolucino@pec.provincia.como.it)

**E**  
COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA DI ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0012677/2020 del 01/12/2020  
FIRMA: FRAMCO BINAGHI, DANIELE BIANCHI

Con riferimento alla vs. comunicazione del 3 novembre u.s., inerente la messa a disposizione del Rapporto Preliminare relativo alla procedura in oggetto, si rileva che la presente variante prevede l'individuazione di un ambito di rigenerazione urbana con finalità logistiche (ARU1) e la ripermimetrazione in riduzione dell'adiacente ambito AT1 bis con accorpamento di quanto sottratto al nuovo comparto ARU1.

La scheda dell'ambito ARU1 proposto prevede la salvaguardia dell'estrema porzione orientale dell'ambito (parte adiacente al Seveso) mediante la salvaguardia della vegetazione ripariale esistente e dei margini della medesima. ***In coerenza con i contenuti della scheda dell'ambito AT1 bis confinante, si chiede di integrare la scheda prevedendo:***

- ***l'interposizione tra detta fascia e l'area ammessa alla trasformazione di una fascia non trasformabile di almeno 20 m;***
- ***il ripristino della fascia ripariale in caso di alterazione durante i lavori di demolizione degli impianti esistenti.***

Riguardo al comparto AT1 bis si suggerisce inoltre di verificare i parametri e gli indici edificatori vigenti in relazione alla minor superficie territoriale prevista dalla Variante, apportando eventuali correttivi in riduzione, al fine di garantire il corretto inserimento dell'intervento nel contesto edilizio e paesaggistico di riferimento.

Con particolare riferimento al nuovo articolo introdotto nelle norme del DdP (art. 21 Comparti della Logistica) e alla conseguente individuazione cartografica delle aree per la logistica esistenti, si chiede di:


- chiarire la motivazione per cui il PGT vigente individua solo una parte dell'area "Lario Tir" individuata nella tavola C2 del PTCP;

- individuare negli elaborati cartografici l'intero comparto della "Lario Tir" (compresa la parte ricadente in zona D1), considerato che la Variante al PGT si propone di individuare anche i comparti in cui sono già insediate attività logistiche (nuovo art. 21 del DdP);
- estendere la ricognizione di tali tipologie di attività anche agli eventuali ulteriori comparti logistici presenti sul territorio comunale;

In relazione alla componente geologica ed a scopo collaborativo, si segnala inoltre che con Decreto n° 287 del 9 ottobre 2019 l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha adottato il "Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano", i cui contenuti sono attualmente in salvaguardia, con la conseguente impossibilità di approvare previsioni contrastanti con gli stessi. La nuova proposta di ripermimetrazione delle fasce PAI (tavola SV11 dell'allegato 1 "Atlante cartografico della proposta di fasce fluviali" di cui si riporta un estratto di seguito) inserisce quasi tutta la porzione dell'ambito AT1bis, ora inserita nella proposta di ARU 1, nella Fascia A e la parte rimanente in Fascia B oltre a classificare la restante porzione dell'ambito ARU1 in fascia C (vedi schema allegato). A tal proposito è opportuno ricordare che le norme attuative PAI vietano le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio del territorio all'interno della Fascia A.

In generale si osserva che per le aree comprese nella nuova perimetrazione delle Fasce A, B e C del PAI si applicano le misure temporanee di salvaguardia (per un periodo non superiore a tre anni) ai sensi dell'art. 65 comma 7 del D. Lgs. 152/2006.

***Tutto ciò premesso si chiede di integrare la scheda dell'ambito ARU1 alla luce delle considerazioni sopra riportate, con particolare riferimento alle limitazioni derivanti dall'applicazione delle nuove fasce.***



Fatta salva la risoluzione della criticità sopra evidenziata connessa alla presenza della fascia PAI, si chiede di produrre copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,

**E**  
 COMUNE DI MONTANO LUCINO  
 Ufficio Protocollo  
 COPIA DI ORIGINALE DIGITALE  
 Protocollo N.0012677/2020 del 01/12/2020  
 Firmatario: FRANCO BINAGHI, DANIELE BIANCHI

n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, firmata da un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.

Si coglie inoltre l'occasione per ricordare che:

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;
- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 di cui sopra, nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.

Infine, richiamando i contenuti della nostra nota n° 27247 del 04/07/2014 relativa al non completo recepimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione di compatibilità n°45/50160 del 02/12/2013, si chiede di inserire nel PGT una norma in cui la localizzazione delle medie strutture di vendita con Sv > 800 mq trova validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di uno studio di impatto viabilistico con analisi sul traffico e sull'accessibilità diretta alla nuova struttura, come previsto dall'art. 56 comma 4 del PTCP.

La Provincia si riserva di effettuare un più puntuale approfondimento con conseguenti formali determinazioni in relazione alla valutazione di compatibilità della variante medesima con il PTCP da acquisire ai sensi della L.R. n. 12 del 2005 e s.m.i.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(arch. Daniele Bianchi)

**IL DIRIGENTE**  
(dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente, ai sensi del  
T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

**IL REFERENTE ISTRUTTORIO**  
(dott.ssa Adriana Paolillo)

TEL. 031/230485

[adriana.paolillo@provincia.como.it](mailto:adriana.paolillo@provincia.como.it)

**IL REFERENTE URBANISTICO**  
(Arch. Alessia Gazzetto)

TEL. 031/230206

[alessia.gazzetto@provincia.como.it](mailto:alessia.gazzetto@provincia.como.it)

**E**  
COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA DI ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0012677/2020 del 01/12/2020  
Firmatario: FRANCO BINAGHI, DANIELE BIANCHI

Class.6.3

Pratica 2020.4.43.90

Spettabile

COMUNE DI MONTANO LUCINO

VIA LIVERIA 7

22070 MONTANO LUCINO (CO)

Email: [comune.montanolucino@pec.provincia.como.it](mailto:comune.montanolucino@pec.provincia.como.it)

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI COMO

Email: [sede\\_como@pec.ats-insubria.it](mailto:sede_como@pec.ats-insubria.it)

**Oggetto : Comune di Montano Lucino (CO) – Osservazioni sul Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante n.2 al vigente PGT. Messa a disposizione atti, convocazione conferenza di valutazione in modalità asincrona e raccolta pareri parti sociali ed economiche.**

In riferimento alla nota prot. ARPA n.150846 del 03/11/2020 (Vs. prot. n. 11297 del 03/11/2020) di convocazione conferenza di servizi e di comunicazione di messa a disposizione della documentazione sul sito del Comune di Montano Lucino e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, con la presente si riportano le osservazioni formulate da questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, precisando che le stesse non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

#### **Premessa**

Il Comune di Montano Lucino è dotato del Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato con DCC n. 33 del 20/12/2013 (BURL, serie Inserzioni e concorsi n. 20 del 14/05/2014). Successivamente è stata approvata una prima variante al PGT con DCC n. 50 del 21/12/2018, divenuta efficace con pubblicazione sul BURL n.14 del 03/04/2019.

Secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare (RP), l'Amministrazione comunale ritiene necessario procedere ad una ulteriore variante dello strumento urbanistico per recepire un intervento di rigenerazione urbana, ai sensi della L.r. 18/2019, su richiesta della Società Domus Nova di Bernasconi Edoardo, Roberto & C. s.s. e dei sig.ri Corti Antonio e Vincenza. L'intervento consiste nel riuso, con finalità logistiche, delle aree produttive dismesse da alcuni anni di proprietà della Società Domus Nova. La presente variante prevede quindi:

- la ripermimetrazione in riduzione dell'ambito di trasformazione vigente "AT1 bis" a destinazione commerciale produttiva, in modo che parte di quanto "sottratto" (2.826 mq di 16.613 mq, per 17 metri di profondità) venga accorpato al nuovo comparto di rigenerazione urbana denominato ARU1 (17.906 mq), con anche una nuova classificazione urbanistica a logistica, attraverso aggiornamento della scheda di piano;
- definizione dell'Ambito di Rigenerazione Urbana ARU1 – ex Domus Nova di via Leopardi, ai sensi della L.r. 18/19, così come già individuato dalla DCC n. 31 del 30/09/2020;
- l'individuazione degli ambiti della logistica, ai sensi dell'art. 8. comma e-sexies) della L.r. 12/2005, il quale prevede che il Documento di piano individui le aree da destinare ad attività produttive e logistiche da localizzare prioritariamente nelle aree di cui alla lettera e-quinquies.

L'AT1 bis passa da 16.613 mq a 13.787 mq con una riduzione del 17% della sua St. L'ARU1, invece, avrà una St di 17.906 mq, rispetto ai precedenti 15.080 mq, con un incremento del 16% e una nuova destinazione a "Logistica".

Con DCC n. 31 del 30/09/2020 sono stati approvati l'elaborato "7 DP tris" di individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 8, c. 2, lett. e-quinquies) della L.R. 12/2005 e la scheda normativa relativa all'ambito rigenerazione urbana "ARU 1", allegati alla deliberazione quali parte integrante e sostanziale.

La variante determina la modifica dei seguenti "Elaborati del PGT Vigente" (DP/PS/PR):

- 06DPbis-Ambiti\_trasformazione\_Var.\_controdedotta\_2018
- 07DPbis-Previsioni\_di\_piano\_Var.\_controdedotta\_2018
- 08DPbis-Schemi\_planivolumetrici\_Var.\_controdedotta\_2018
- 10PSter-Norme\_Var.\_controdedotte\_2018
- 12PSbis-Localizzazione\_servizi\_Var.\_controdedotta\_2018
- 13PRbis-Parametri\_indici\_Var.\_controdedotta\_2018
- 14PRbis-Ambiti\_funzionali\_Var.\_controdedotta\_2018.

L'area oggetto di Variante (zona D1 e AT1 bis) è situata in via Leopardi, al centro della zona industriale/artigianale/commerciale del comune, nella frazione di Lucino e si sviluppa nel triangolo tra la strada ex SS 342 "Briantea", l'Autostradale A9 e la nuova tangenziale di Como.

Nelle immediate vicinanze dell'ARU1 sono presenti alcuni insediamenti industriali, una struttura artigianale con diverse unità produttive, un piccolo supermercato, nonché un cinema multisala e un'area marginale a carattere residenziale (villette). La zona del multisala è composta anche da servizi accessori di bar e ristorazione, oltre a ad un ampio parcheggio che fronteggia proprio le aree oggetto di variante PGT. Nelle zone limitrofe all'area dell'AT1 bis sono presenti una villa e un piccolo condominio.

Le strade di riferimento per l'accessibilità all'ambito in oggetto sono: Via Leopardi / Via Valtellina / exSS342 "Varesina" – "Briantea". La zona è servita da Reti tecnologiche di servizi (metanodotto, acquedotto e fognatura comunale / Rete Enel / Rete Telecom).

In frangia all'area di variante scorre il Torrente Seveso e l'ambito ricade parzialmente in fascia di rispetto idrogeologico pozzi (criterio cronologico).

Si rileva che l'ex Domus Nova era classificata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 334/1999 come azienda a rischio di incidente rilevante, me è dismessa ormai da alcuni anni.

Nel comune di Montano Lucino non sono presenti siti appartenenti a Rete Natura 2000 e l'ARU1 non ricade nel PLIS "Sorgerti del Lura", di cui il comune fa parte, e neppure nella zona oggetto delle vasche di laminazione previste dal PTR.

Come dichiarato dal RP, la variante in oggetto interessa il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, senza produrre nessun consumo di suolo ai sensi del PTR e L.r. 31/2014 o modifiche della "Rete ecologica" del PTCP, e non modifica sostanzialmente il contesto territoriale e le valutazioni ambientali definite dalla VAS per le azioni relative al PGT Vigente.

### Valutazioni tecniche

La Variante, ai sensi della L.r.18/19 e degli artt. 8 e 8bis della L.r. 12/2005, individua come "Ambito di Rigenerazione Urbana"(denominato ARU1) l'area dismessa ex Domus Nova in via Leopardi, prima appartenente al tessuto urbano consolidato in "ambito D1", con in aggiunta "l'annessione" di una porzione di area libera (2.826 mq), oggi inserita nell'Ambito di Trasformazione ATI 1 bis, che verrà quindi ridimensionato.

L'ambito ARU1 è ubicato all'interno di una zona produttiva/commerciale esistente ed in ambiti già antropizzati (TUC) e su aree con previsioni di sviluppo (AT1bis) già valutate dalla VAS del vigente PGT.

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si annotano le seguenti osservazioni.

### Arece di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Il comparto ARU1 ricade, per una piccola porzione, entro la zona di rispetto pozzi (Tav. 3d - Carta dei vincoli).

Si ricorda, pertanto, che all'interno della fascia di rispetto di captazioni ad uso idropotabile:

- è vietato l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare si ricorda la "dispersione nel sottosuolo di acque provenienti da piazzali e strade" e "pozzi perdenti";
- i tratti di rete fognaria dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n. VII/12693;
- sulla base di quanto disposto dalla D.g.r. n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2), dovrà essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le eventuali strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.

### Fasce di rispetto corpi d'acqua superficiali

Dall'esame della Tav. 3d - Carta dei vincoli si evince che il comparto ARU1 è interessato dalla presenza della fascia di rispetto del Torrente Seveso. Si ricorda che la realizzazione di interventi in fascia di rispetto fluviale del Reticolo idrico principale comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n°523 del 27/07/1904 e della D.g.r. X/7581 del 18/12/2017 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)".

### Bilancio idrico e Reti fognarie e depurazione

In relazione al nuovo carico urbanistico non specificato nel Rapporto preliminare, sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità procedente acquisire preventivamente il parere favorevole degli Enti competenti riguardo alla disponibilità delle risorse idriche (artt. 145 e 146 del D.lgs. 152/06) e alla sufficienza dei sottoservizi (smaltimento e depurazione reflui).

Richiamato il punto 3 dell'Allegato A del R.R. 29 marzo 2019 - n. 6 ed in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso contrario, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato.

Si ricorda che l'allaccio alla rete acquedottistica e gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente e delle indicazioni operative del Gestore del servizio, secondo quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019.

È auspicabile la realizzazione di reti separate (acque meteoriche e acque nere) che consentano il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, quali:

- avere una rete di sole acque nere, onde scongiurare tracimazioni degli scarichi di piena, con conseguenze negative anche di ordine igienicosanitario, soprattutto in condizioni di tempo asciutto;
- non gravare sui sistemi di depurazione, che spesso, in occasione di eventi meteorici importanti, attivano il rispettivo by-pass.

Al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche, le aree destinate al passaggio e alla sosta dei mezzi pesanti dovranno essere impermeabilizzate e dovrà essere garantito il trattamento delle acque di prima pioggia e delle eventuali acque di dilavamento provenienti da tali superfici.

Al fine di eliminare gli sprechi e ridurre i consumi, si richiama inoltre il R.R. 24 marzo 2006, n.2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua" che, all'art. 6, prevede, per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici

esistenti, l'impiego di dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di adduzione in forma duale, misuratori di volume omologati, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

### **Invarianza idraulica e idrologica**

Dal momento che l'ARUI è contiguo al torrente Seveso e che la realizzazione della nuova struttura logistica modificherà l'impermeabilizzazione del suolo, sarà fondamentale adottare scelte progettuali adeguate al drenaggio e allo smaltimento delle acque meteoriche, attentamente calibrate con il contesto litostratigrafico ed idrogeologico locale e la protezione delle acque sotterranee dal rischio di percolazione di inquinanti.

Il RP ipotizza l'utilizzo di una trincea drenante, posta nella zona dei piazzali, con uno sviluppo, ancora in fase di calcolo, che si può valutare pari alla lunghezza del nuovo capannone in progetto.

Come previsto all'art.5 del R.R. 23 novembre 2017 – n. 7 e s.m.i., il controllo e la gestione delle acque pluviali sono effettuati mediante sistemi che garantiscono lo smaltimento dei volumi invasati, secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- a) riuso dei volumi stoccati (irrigazione delle aree a verde, utilizzo acque grigie per i servizi igienici, o, previo filtraggio, per alimentare eventuali circuiti di raffreddamento);
- b) infiltrazione nel suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, compatibilmente con le caratteristiche pedologiche del suolo e idrogeologiche del sottosuolo, con le normative ambientali e sanitarie e con le pertinenti indicazioni contenute nella componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio (PGT) comunale;
- c) scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale con limiti di portata di cui all'art. 8 del R.R. 7/2017 e s.m.i.;
- d) scarico in fognatura, con i limiti di portata di cui all'art. 8 del R.R. 7/2017 e s.m.i..

Ricordando che l'allegato C del R.R. 7/2017 e s.m.i. classifica il territorio di Montano Lucino ad Alta criticità idraulica (A), in fase di progettazione edilizia dovrà essere predisposto apposito Progetto di invarianza idraulica e idrologica, che tenga conto della dimensione dell'ambito in rapporto alle superfici permeabili, parzialmente permeabili e impermeabili previste, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano delle acque meteoriche.

Sarà cura dell'Autorità competente per la VAS d'intesa con l'Autorità precedente verificare la correttezza del progetto di invarianza idraulica secondo i contenuti del R.R. 7/2017 e s.m.i..

Si ricorda, in particolare, che il Progetto di invarianza idraulica ed idrologica, oltre alla Relazione tecnica, deve contenere:

- documentazione progettuale completa di planimetrie e profili in scala adeguata, sezioni, particolari costruttivi;
- piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero sistema di opere di invarianza idraulica e idrologica e di recapito nei ricettori, secondo le disposizioni dell'articolo 13;
- asseverazione del professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del R.R. 7/2017 e s.m.i., redatta secondo il modello di cui all'allegato E.

### **Aspetti geologici, Suolo e Sottosuolo**

L'ambito ARUI ricade in classe di fattibilità geologica II "Fattibilità con modeste limitazioni" e marginalmente, sul lato confinante col Torrente Seveso, in classe di fattibilità geologica IV "Fattibilità con gravi limitazioni".

Si ricorda che in classe di fattibilità geologica IV dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non destinata al consolidamento e alla messa in sicurezza delle aree, e per le restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento (geologico-tecnico/idrogeologico/prescrizioni per interventi costruttivi), secondo quanto richiesto dallo studio geologico a supporto del PGT stesso.

In attuazione del nuovo Titolo V delle N.d.A. del PAI nel settore urbanistico, in sede di rilascio di titolo edilizio, dovrà essere presentata Dichiarazione di compatibilità geologica dell'intervento, redatta in conformità all'Allegato 6 della D.g.r. n. X/6738 del 19/06/2017, a firma di geologo abilitato.

Nell'area sono presenti vecchi depositi fatiscenti, che saranno oggetto di demolizione, e serbatoi di stoccaggio combustibili, poiché l'azienda Domus Nova si occupava di ricevimento, stoccaggio e distribuzione di gas e di petrolio. La società commercializzava inoltre modesti quantitativi di gasolio per riscaldamento.

Il riferimento alla nota ARPA prot. 45680 del 25/03/2016 citata con degli omissis al paragrafo 14.10 *Autorizzazione dismissione serbatoi* del RP, si fa presente che la stessa è relativa al sopralluogo effettuato da parte di ARPA presso la società Domus Nova di Bernasconi Edoardo, Bernasconi Roberto & C. s.a.s. per istanza di autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali e GPL a seguito di cessata attività, ai sensi dell'art.1, comma 56, lettera b) della L. 239/04 e dell'art. 31, comma 1 della L.r. 5 febbraio 2010, n.7, su richiesta di Regione Lombardia.

Con nota prot. n. 16489 del 4/02/2016, infatti, Arpa aveva inviato parere di competenza, nelle cui conclusioni evidenziava la necessità di eseguire un sopralluogo presso l'azienda al fine di verificare lo stato di manutenzione del bacino di contenimento dei serbatoi presenti. A seguito di tale comunicazione, in data 17/03/2016, veniva effettuato il sopralluogo presso la ditta in oggetto da parte dei tecnici ARPA e veniva rilevato che la vasca di contenimento in cemento armato del serbatoio n° 26 risultava ammalorata (presenza di crepe), poiché il serbatoio era in disuso dal 2009, come già verificato da Arpa durante la verifica ispettiva SGS del 28/02/2011. Comunque, in quel frangente, tutta l'area risultava pavimentata e non si rilevavano evidenze visive di eventuali sversamenti, né sulla platea né sulla vasca.

In concomitanza con le future operazioni di demolizione dei depositi e di dismissione dei serbatoi, dovrà essere effettuata un'indagine ambientale preliminare dell'area per la verifica della salubrità dei suoli e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1 del Regolamento Locale di Igiene. L'accertamento dello stato dei suoli dovrà precedere qualsiasi intervento di trasformazione delle aree. Si demanda all'Amministrazione Competente la possibilità di richiedere una valutazione in contraddittorio del Piano di Indagine Preliminare con ARPA.

La scelta dei parametri da indagare sarà in funzione dei centri di pericolo noti e in funzione delle lavorazioni pregresse. I risultati dell'indagine dovranno essere confrontati con le CSC della Tabella 1 e 2, Allegato 5 della Parte 4 Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione urbanistica individuata dal Comune.

Qualora si manifestassero evidenze tali da far presupporre una potenziale contaminazione del suolo e sottosuolo del sito, dovranno essere adottate le procedure di cui alla Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Riguardo alle procedure di dismissione dei serbatoi, si segnalano le "Linee guida sui serbatoi interrati" di ARPA Lombardia.

Nel caso in cui durante le opere di demolizione degli edifici dismessi si riveli la presenza di amianto, lo stesso dovrà essere opportunamente raccolto e smaltito, nel rispetto della normativa vigente, preventivamente all'avvio della trasformazione dell'ambito.

### Terre e rocce da scavo

In tema di movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

E

COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Protocollo

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0012704/2020 del 02/12/2020

Firmatario: MARCO MOMBELLI



rispetto dei limiti di zona in corrispondenza dei recettori esposti ed eventualmente della definizione di opportune misure di mitigazione.

Si richiamano, inoltre, i disposti dettati dall'art. 7 della L.r. 13/01, così come modificato e integrato dall'art. 22, comma 1, lett. a) della L.r. 21 maggio 2020, n. 11, il quale prevede (comma 2°) che *“I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 1” (DPCM 05.12.1997)*.

In fase di realizzazione delle opere si potrebbe generare un impatto acustico verso l'ambiente esterno, dovuto soprattutto alle fasi di scavo e alla movimentazione dei mezzi di cantiere, anche ad una certa distanza dall'area di intervento. Per tali impatti, di durata limitata nel tempo, il Comune dovrà autorizzare, anche in deroga ai limiti normativi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera h) della L. 447/95 con le modalità di cui all'art. 8 della L.r. 13/01, l'attività temporanea.

### **Radon**

In riferimento alla Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio europeo, si richiamano le misure di prevenzione indicate dalle *“Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”*, approvate con DDG della Regione Lombardia n.12678 del 21/12/2011, che costituiscono direttiva ai sensi dell'art.124 della L.r. n. 33/2009 e sono finalizzate alla prevenzione del rischio di esposizione al gas radon in ambienti indoor, con indicazioni tecniche sulle modalità costruttive per minimizzarne le concentrazioni in edifici nuovi e sulle modalità di risanamento degli edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

### **Inquinamento luminoso**

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne degli edifici, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di realizzazione dell'illuminazione, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale 5 ottobre 2015 - n. 31 *“Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”*, in sostituzione dell'abrogata L.R. 17/00, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento luminoso.

La corretta installazione delle fonti luminose appare particolarmente importante in considerazione dell'appartenenza del comune alla fascia di rispetto dell'Osservatorio Astronomico di Tradate e del New Millennium Observatory.

### **Aree verdi**

Nella realizzazione della fascia a verde perimetrale e lungo il Torrente Seveso, dovrà essere considerata anche la funzionalità paesistico-ambientale ed ecologica, impiegando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e idonee al contesto ecologico e territoriale in cui verrà realizzata l'opera, escludendo tassativamente le specie alloctone infestanti di cui all'elenco delle liste nere aggiornate con D.g.r. n. XI/2658 del 16 dicembre 2019 (che sostituiscono integralmente gli allegati D ed E della D.g.r. n. VIII/7736 del 24/07/2008).

Inoltre, si suggerisce di prevedere, nella progettazione esecutiva, interventi che utilizzino le NBS (Nature Based Solutions) e le tecniche di depaving/de-sealing. Le infrastrutture verdi vengono utilizzate con sempre maggiore frequenza per la mitigazione del rischio idraulico (gestione delle precipitazioni, dell'evapotraspirazione, della conservazione dei volumi immagazzinati nei corpi idrici, dell'infiltrazione e della produzione dei deflussi), la tutela della qualità delle risorse idriche, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici. Tra gli esempi, è possibile

citare i giardini verticali, i tetti verdi e gli spazi verdi di bioritenzione e infiltrazione per deflusso urbano delle acque piovane ("rain gardens").

### **Conclusioni**

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione.

Si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali, in particolare per quanto riguarda la presenza della fascia di rispetto del Torrente Seveso e l'area di salvaguardia del pozzo idropotabile, e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche. Si demanda inoltre all'Autorità Competente la verifica degli adempimenti relativi all'invarianza idraulica ed idrologica di cui al R.R. 7/2017 e s.m.i e relativi all'indagine ambientale preliminare per la verifica della salubrità dell'area e dell'eventuale falda idrica, ai fini del giudizio di risanamento di cui al punto 3.2.1 del Regolamento Locale di Igiene.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, con la presente si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali  
Marco Mombelli

**E**  
COMUNE DI MONTANO LUCINO  
Ufficio Protocollo  
COPIA DI ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0012704/2020 del 02/12/2020  
Firmatario: MARCO MOMBELLI

Il Responsabile dell'istruttoria: Anna Maria Monguzzi  
Verificato: P.O. VIA-VAS Camillo Foschini  
Visto: Il Direttore del Dipartimento Adriano Cati



COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

\*

**- ALLEGATO C -**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4039 DEL  
14/12/2020.**

**SECONDA VARIANTE AL PGT**

L'Autorità Competente

*Ing. Giovanna Mazzeo*

L'Autorità Procedente

*Arch. Flavio Cometti*

Con il supporto di:

*Arch. Gianfredo Mazzotta*

\*

**DICEMBRE 2020**

\*



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4039

Seduta del 14/12/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) PER LA DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI DEL TORRENTE SEVESO, ADOTTATO DAL SEGRETARIO GENERALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO CON DECRETO N. 287 DEL 9 OTTOBRE 2019 – PRESA D'ATTO DEGLI ESITI DELLA 2° CONFERENZA PROGRAMMATICA (ART. 68, COMMI 3 E 4 D.LGS. 152/2006), PARERE DI REGIONE LOMBARDIA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Stefano Buratti

L'atto si compone di 29 pagine

di cui 23 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **VISTI:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 68, commi 3 e 4;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

### **VISTI inoltre:**

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 e approvato con DPCM 24 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del territorio del Bacino del Fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con DPCM 27 ottobre 2016;

### **RICHIAMATI:**

- l'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica della città di Milano sottoscritto nel 1999 tra Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Autorità di bacino per il fiume Po, Magistrato per il Po, poi Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo);
- l'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, rinnovo del precedente, stipulato tra i medesimi soggetti nel 2009;

### **CONSIDERATO** che:

- nell'ambito degli Accordi soprarichiamati sono stati condotti numerosi studi relativamente all'asta del Seveso finalizzati alla pianificazione e progettazione di interventi che hanno permesso di costruire un significativo e approfondito quadro conoscitivo in merito agli aspetti idrologici e idraulici del corso d'acqua;
- relativamente agli aspetti topografici sono disponibili rilievi ad alta precisione prodotti dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano Straordinario di telerilevamento; ulteriori rilievi di dettaglio sono stati prodotti nell'ambito degli studi e progetti soprarichiamati;
- il quadro conoscitivo così costruito è stato utilizzato per la delimitazione, a



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

scala dell'intera asta del Torrente Seveso, delle aree potenzialmente allagabili nell'ambito delle mappe di pericolosità e rischio del PGRA;

- le aree potenzialmente allagabili rappresentano la principale componente necessaria per la delimitazione delle fasce fluviali, che tiene però anche conto delle aree che dal punto di vista morfologico, paesaggistico, naturalistico e ambientale sono strettamente collegate all'ambito fluviale e include anche la definizione e localizzazione delle opere finalizzate al contenimento delle piene;

### **CONSIDERATO** inoltre che:

- nel PGRA, l'intera asta del torrente Seveso è stata ricompresa all'interno dell'Area a Rischio potenziale Significativo (ARS) di livello distrettuale della Città di Milano, per la quale, nel Piano medesimo, sono definite specifiche misure da attuare per mitigare le condizioni di rischio;
- tra le misure prioritarie di prevenzione definite per l'ARS Città di Milano, è stata prevista la misura ITN008-DI-221 "Delimitazione delle Fasce Fluviali per i corsi d'acqua sprovvisti" e aggiornamento per quelli già dotati di una delimitazione;
- l'Elaborato 8 del PAI "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali" non contiene la delimitazione delle fasce fluviali del Torrente Seveso;
- all'art.1, comma 9 dell'Elaborato 7 del PAI "Norme di attuazione" è previsto che si proceda a verifiche periodiche delle previsioni del PAI in relazione allo stato di avanzamento delle opere programmate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi nonché all'approfondimento delle conoscenze derivante da studi conoscitivi e monitoraggi;

### **DATO ATTO** che:

- con decreto n. 248 del 19 dicembre 2017, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ai sensi degli artt. 66 e 68 del D.Lgs. 152/2006, ha avviato la procedura per l'adozione di "Variante al Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana a Milano" con la pubblicazione dello "Schema del progetto di variante" ai fini della partecipazione attiva delle parti interessate, ai sensi dell'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
- i contenuti dello Schema sono stati pubblicati sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e di Regione Lombardia e illustrati in un incontro pubblico tenutosi a Cesano Maderno il 31 gennaio 2018, nell'ambito del quale sono state comunicate le modalità per presentare



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- osservazioni e contributi;
- con decreto n. 287 del 9 ottobre 2019, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 57, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI ha adottato il "Progetto di variante al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI): Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano". Il progetto ha tenuto conto delle osservazioni pervenute nella prima fase partecipativa di cui sopra, come descritto nell'Allegato 4 al Progetto medesimo;
- dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia:
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 6 novembre 2019;
  - sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e di Regione Lombardia, sui quali è stata messa a disposizione la documentazione tecnica del Progetto di variante;
  - con la nota protocollo Z1.2019.0043499 del 31/10/2019, indirizzata a Comuni, Città Metropolitana di Milano, Province, Enti Parco, Autorità idrauliche;
- sul Progetto di variante sono state formulate 8 osservazioni da parte dei Comuni di Cantù, Milano, Casnate con Bernate, Grandate e Bovisio Masciago, della Info Bianchi Group di Casnate con Bernate, del Gruppo M5S di Senago e da Regione Lombardia, Struttura Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, reticoli e demanio idrico, che, in conformità con quanto definito nella d.g.r. 6738/2017, ha proposto di tener conto nella variante degli esiti delle valutazioni di dettaglio della pericolosità e del rischio condotti alla scala comunale dai Comuni di Bresso e Barlassina, già recepite nei rispettivi PGT;

### **DATO ATTO**, inoltre, che:

- con nota protocollo Z1.2020.0027118 del 02 luglio 2020 Regione Lombardia ha provveduto a convocare, per il giorno 16 luglio 2020, la 1° Conferenza Programmatica che, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, esprime un parere sul Progetto di Variante con particolare riferimento all'integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti della Variante, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;
- alla 1° Conferenza Programmatica sono stati invitati, oltre all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, le Autorità Idrauliche (AIPO e Uffici Territoriali Regionali Brianza e Insubria), i Comuni affacciati sull'asta del



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

Torrente Seveso, la Città Metropolitana di Milano, le Province competenti per territorio nonché gli Enti Parco;

- con d.g.r. 3770 del 13/10/2020 la Giunta ha preso atto degli esiti di tale Conferenza programmatica facendo proprie le proposte di modifica ai contenuti del progetto di variante derivanti dalle osservazioni accolte;

**CONSIDERATO** che, con la nota protocollo Z1.2020.0041285 del 23 novembre 2020 Regione Lombardia ha provveduto a convocare, per il giorno 2 dicembre 2020, la 2° Conferenza Programmatica dedicata ai Comuni non affacciati sull'asta e posti lungo il Canale Scolmatore di Nord Ovest e alle Province territorialmente competenti;

- in sede di 2° Conferenza Programmatica:

- è stata effettuata una breve sintesi dei contenuti del Progetto di Variante;
- sono state illustrate le osservazioni pervenute;
- è stato illustrato e motivato l'esito dell'istruttoria sulle osservazioni pervenute, svolta congiuntamente da Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione civile, dalle Autorità idrauliche (AIPO e Uffici Territoriali Regionali Brianza e Insubria) e dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- i presenti non hanno formulato ulteriori osservazioni sui contenuti della variante;
- è stata discussa una ulteriore osservazione trasmessa dal Comune di Montano Lucino in data 2 dicembre 2020 con nota p.e.c. n. 12695 (agli atti regionali n.Z1.2020.0042334 del 2 dicembre 2020) che è stata accolta.

### **RITENUTO:**

- di prendere atto degli esiti della 2° Conferenza programmatica, così come esplicitati nel verbale riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di far proprie le proposte di modifica ai contenuti del progetto di variante derivanti dalle osservazioni accolte, così come esplicitate nel medesimo Allegato 1 e di trasmettere tali proposte all'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ad integrazione e completamento di quelle derivanti dalla 1° Conferenza programmatica svoltasi il 16 luglio 2020, affinché ne tenga debitamente conto in sede di approvazione della variante;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul BURL, ad esclusione dell'Allegato 1, che viene contestualmente pubblicato sul sito web di Regione Lombardia, alle pagine dedicate alla Pianificazione di bacino – [Variante PAI per l'introduzione delle fasce fluviali del Torrente Seveso](#);



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**VISTO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Risultato atteso 184. Ter. 9.1 Pianificazione dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino;

**Ad unanimità dei voti**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto degli esiti della 2° Conferenza programmatica, così come esplicitati nel verbale della riunione del 2 dicembre 2020 riportato in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di far proprie le proposte di modifica ai contenuti del progetto di variante derivanti dalle osservazioni accolte, così come esplicitate nell’Allegato 1 e di trasmettere tali proposte all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, ad integrazione e completamento di quelle derivanti dalla 1° Conferenza programmatica svoltasi il 16 luglio 2020 affinché ne tenga debitamente conto in sede di approvazione della variante;
3. di demandare al Dirigente competente la trasmissione della presente Deliberazione all’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL, ad esclusione dell’Allegato 1 che viene contestualmente pubblicato sul sito web di Regione Lombardia, alle pagine dedicate alla Pianificazione di bacino – [Variante PAI per l'introduzione delle fasce fluviali del Torrente Seveso](#).

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME PO (PAI) PER LA DELIMITAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI DEL TORRENTE SEVESO**

**2° CONFERENZA PROGRAMMATICA  
Comuni non rivieraschi e posti sul CSNO  
(ART. 68 COMMI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006)  
2 DICEMBRE 2020 - MILANO**

**VERBALE**

Il giorno 2 dicembre 2020 si è tenuta la 2° Conferenza Programmatica relativa al Progetto di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po (PAI) per la delimitazione delle fasce fluviali del Torrente Seveso, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 68, comma 3 del D. Lgs. 152/2006. L'incontro si è svolto in modalità videoconferenza.

Sono presenti:

- per l'**Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po**: Andrea Colombo;
- per la **Regione Lombardia**: Dario Fossati (direttore vicario della Direzione Territorio e Protezione Civile), Marina Credali e Silvio De Andrea (U.O. Urbanistica e Assetto del Territorio – DG Territorio e Protezione Civile); Sara Elefanti (U.O. Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali – DG Territorio e Protezione Civile);
- per la **Provincia di Monza e della Brianza**: Lorenzo Villa
- per il **Comune di Bollate**: Ludovico Cirese

**Risultano assenti:**

- Comune di Senago
- Comune di Limbiate
- Città Metropolitana di Milano

La Conferenza è iniziata alle ore 14.30.

**D. Fossati** apre la 2° Conferenza programmatica sulla Variante al PAI finalizzata alla delimitazione delle fasce fluviali del Torrente Seveso, convocata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 152/2006, e dedicata ai Comuni non affacciati sull'asta e posti lungo il Canale Scolmatore di Nord Ovest e alle Province territorialmente competenti. Illustra le modalità di svolgimento e le finalità della Conferenza che sono quelle di illustrare le osservazioni pervenute sul Progetto di variante a seguito della sua adozione, di dare l'esito dell'istruttoria, di raccogliere eventuali ulteriori osservazioni e di chiudere con le controdeduzioni in modo tale da permettere poi all'ADBPO di completare la procedura di variante e adottarla in via definitiva. Fossati informa che la Conferenza viene registrata esclusivamente a fini di verbalizzazione. Passa poi a verificare i presenti (riportati sopra), a partire dall'elenco dei soggetti invitati (Comune di Senago, Comune di Bollate, Comune di Limbiate, Provincia di Monza e della Brianza, Città Metropolitana di Milano) con convocazione trasmessa via P.E.C. in data 23 novembre 2020 (nota prot. Z1.2020.0041285).

**A. Colombo**, con l'ausilio di una presentazione dal titolo "**Progetto di variante al PAI del Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano**" (che si allega), ripercorre il processo di approvazione della variante, che con la Conferenza entra nella sua fase conclusiva. Il processo è stato avviato infatti con la pubblicazione, con Decreto del Segretario Generale ADBPO n. 248 del 19 dicembre 2017, dello Schema di progetto di variante, allo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutti i portatori di interesse. È seguita una illustrazione agli stakeholder dei contenuti dello Schema (presso il Comune di Cesano Maderno in data 31 gennaio 2018), nel corso della quale, nonché nei mesi successivi, sono state raccolte le osservazioni di cui si è tenuto conto ai fini della definizione del Progetto di variante, adottato con Decreto del Segretario Generale ADBPO n. 287 del 9 ottobre 2019. A seguito di tale adozione ha preso avvio la fase formale di consultazione e osservazioni che si conclude con la conferenza programmatica odierna. Sono arrivate alcune osservazioni, che saranno illustrate da Regione Lombardia, che sono state valutate dall'Autorità di bacino, da Regione Lombardia e dall'Autorità idraulica competente. La variante definitiva, integrata con tutte le osservazioni pervenute o che saranno presentate in questa sede, sarà adottata con successivo decreto del Segretario Generale ADBPo. Colombo inquadra poi l'ambito territoriale interessato dalla variante (39 km di asta fluviale) e gli obiettivi della medesima (mettere a sistema e armonizzare gli studi realizzati sull'asta, integrare nella pianificazione di bacino vigente la delimitazione delle fasce fluviali del Seveso, integrare la pianificazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA con una pianificazione di medio-lungo termine, propria del PAI). Ricorda che nel Piano di gestione del Rischio di Alluvioni, redatto in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, il Seveso, insieme a tutto il reticolo della città di Milano è una delle 21 Aree a Rischio Significativo di livello distrettuale individuate nel 2015. E' stata confermata anche nel secondo ciclo di pianificazione 2021-2027. Prosegue riassumendo i contenuti della variante, gli studi e i dati assunti come riferimento, gran parte dei quali sono stati prodotti nell'ambito dell'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica della Città di Milano sottoscritto nel 1999 e rinnovato nel 2009; sintetizza le criticità e l'assetto di progetto che include: la delimitazione delle fasce fluviali (non presente nel PAI vigente) e la definizione delle portate e dei profili di piena, l'attuazione dei limiti B di progetto attraverso interventi di laminazione e interventi locali, la verifica e l'adeguamento dei ponti interferenti, l'aggiornamento delle schede di presidio idraulico e di servizio di piena.

**D. Fossati** mostra in dettaglio, proiettando l'atlante di delimitazione delle fasce fluviali (Allegato 1 al progetto di variante) la delimitazione del progetto di fasce entro i territori dei Comuni di Bollate, Senago e Limbiate. Informa che dai Comuni di Limbiate e Bollate non è pervenuta alcuna osservazione e invita il Comune di Bollate, che è presente, a formularne in questa sede, se lo ritiene. Anche da parte della Provincia di Monza e della Brianza e dalla Città Metropolitana di Milano non sono pervenute osservazioni. Informa infine che dal Comune di Senago sono pervenute alcune osservazioni, assieme ad altre, che vengono ora sintetizzate.

**M. Credali**, utilizzando una presentazione dal titolo "**Illustrazione delle osservazioni pervenute e delle relative istruttorie**" (che si allega), riepiloga le 8 osservazioni pervenute sulla variante, oggetto di illustrazione e discussione anche nella 1° Conferenza, programmatica svoltasi il 16 luglio 2020, dedicata ai Comuni posti sull'asta, alle

Province/Città metropolitana di Milano e agli Enti Parco. Si tratta delle osservazioni formulate da: Comune di Cantù, Comune di Milano, Comune di Casnate con Bernate, Info Bianchi Group – Casnate con Bernate, Comune di Grandate, Gruppo M5S di Senago, Regione Lombardia, relativamente ai Comuni di Bresso e Barlassina, Comune di Bovisio Masciago. Sulle otto osservazioni è stata svolta un'istruttoria congiunta tra Autorità di Bacino distrettuale, Autorità idraulica e Regione Lombardia. Passa poi ad illustrare nel dettaglio le osservazioni pervenute da parte del Gruppo Movimento 5 Stelle del Comune di Senago con la relativa istruttoria. Tali osservazioni erano state avanzate già sullo schema di progetto di variante; in parte si era dato riscontro nell'Allegato 4 al progetto di variante (giugno 2019), in parte si era rinviato, anche su richiesta esplicita dell'osservazione, alla fase precedente all'approvazione definitiva della variante cioè quella attuale.

In particolare, il Gruppo M5Stelle di Senago:

- invitava ad aggiornare le tavole contenenti la delimitazione delle fasce fluviali (Allegato 1) utilizzando una base topografica più aggiornata. L'osservazione è stata accolta; le tavole della variante sono state predisposte utilizzando sia la CTR nella versione presente sul Geoportale (aggiornata attraverso i Data Base Topografici dei Comuni), sia l'Ortofoto aggiornata all'anno 2018).
- chiedeva di tenere conto degli eventi verificatisi nel mese di agosto 2018, "quando vi sono state intensissime piogge nel tratto compreso tra la presa di Palazzolo Milanese e la città di Milano – via Ornato (inizio tratto tombato)". L'osservazione è stata accolta, tuttavia le analisi svolte non hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche ai contenuti della variante in quanto rientranti già negli scenari analizzati.
- chiedeva che per lo studio a supporto della variante venissero utilizzati i dati provenienti da tutte le stazioni idrometriche e pluviometriche disponibili nel bacino (in particolare idrometro e pluviometro in loc. Palazzolo Milanese e idrometro Senago. In risposta a questa osservazione, si è verificato che, i dati del pluviometro di Palazzolo, che erano stati utilizzati per l'aggiornamento delle analisi idrauliche sull'asta Seveso svolto nel 2011, non sono stati utilizzati nel successivo aggiornamento del 2017 in quanto non più disponibili. Lo strumento, infatti, che ha funzionato dal 2006 al novembre 2014, era stato spostato in quanto la sua posizione non era ritenuta da ARPA ottimale. Per la parte idrometrica, nello studio per la variante sono stati utilizzati i dati di livello di Cantù Asnago e di Cesano Maderno, come indicato nella relazione. L'idrometro di Palazzolo è stato comunque considerato effettuando un confronto con i dati di portata misurati dal radar. L'idrometro di Senago, ubicato lungo il CSNO in corrispondenza del ponte nei pressi di via G. di Vittorio (sezione CN-151 dell'AdBPo) viene utilizzato per l'analisi degli eventi di piena in cui si verifica esondazione a Milano. I dati di tale idrometro non sono stati utilizzati per la taratura del modello implementato per la variante PAI in quanto tali livelli dipendono dalle manovre di chiusura della paratoia di Palazzolo, mentre la taratura del modello serve per vedere se le portate calcolate dal modello idrologico-idraulico sono coerenti con i dati registrati, indipendentemente dalle manovre sulle paratoie. Per questo che il confronto fra modello e dati registrati è stato fatto fino a Cesano Maderno (livelli) e Palazzolo (portate).

**D. Fossati** chiede se la Provincia di Monza e della Brianza ha osservazioni da avanzare.

**L. Villa** risponde dicendo di aver esaminato il progetto anche con il Dirigente del Settore di riferimento e che da tale esame non sono emerse questioni particolari da segnalare.

**D. Fossati** invita poi il Comune di Bollate a prendere la parola.

**L. Cirese** informa di non aver particolari osservazioni da avanzare. Fa presente che la porzione in fascia del Comune di Bollate rientra nell'ambito di competenza del Parco delle Groane ed è appunto disciplinato dal Piano del Parco, che, ove presente, ai sensi della l.r. 12/2005 è prevalente sugli altri strumenti di pianificazione. Chiede poi se dopo l'approvazione della variante saranno necessari approfondimenti geologici entro le aree ricadenti in fascia.

**D. Fossati** risponde che il PAI, che è uno strumento di pianificazione di settore di livello nazionale, previsto dall'art. 68 del D. Lgs 12/2006, è sovraordinato a tutta la pianificazione delle Regioni, dei Parchi, delle Province/Città Metropolitane e dei Comuni. Una volta approvato, tutti i piani (PTR, PTCP, PTC e PGT) devono conformarsi al PAI.

**M. Credali** inoltre specifica che la porzione in fascia che interessa Bollate è stata classificata come fascia B. Gli approfondimenti previsti dal PAI in fascia B sarebbero quelli relativi ai centri edificati che tuttavia non sono presenti in questo settore.

**L. Cirese** chiede che tempistiche avranno i Comuni per adeguarsi agli esiti della variante, una volta approvata.

**M. Credali** risponde che, dopo la conclusione dell'iter della variante sarà inviata una comunicazione specifica ai Comuni con precise indicazioni in merito alle tempistiche e alle procedure da seguire, che si rifanno all'art. 27 delle N.d.A. del PAI. Informa anche che Regione ha richiesto all'Autorità di bacino distrettuale di specificare bene nell'atto di approvazione della variante, che dall'entrata in vigore della variante cessano di essere in vigore le norme relative alle aree allagabili a favore di quelle relative alle fasce fluviali.

**A. Colombo** riprende i contenuti dell'art. 27 delle N.d.A. del PAI che prevedono, ove necessario, l'emanazione, da parte delle Regioni, di disposizioni concernenti l'attuazione del PAI nel settore urbanistico entro 90 giorni e danno una tempistica di 9 mesi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

**D. Fossati** ricorda tuttavia che, se anche un Comune o Provincia non si adeguasse, essendo le norme PAI sovraordinate e immediatamente vincolanti, esse prevarrebbero comunque. Regione comunque trasmetterà il decreto del Segretario e le indicazioni del caso.

**M. Credali** ricorda la possibilità per i Comuni di seguire la procedura semplificata descritta nella d.g.r. 470/2019 e dall'art. 33 bis della l.r. 4/2016, così come modificata dall'art. 20, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.

**D. Fossati**, in assenza di ulteriori osservazioni da parte dei presenti, pone alla discussione una ulteriore osservazione al progetto di variante pervenuta dal Comune di Montano Lucino (CO). Il Comune (con nota prot. 12695 del 2/12/2020, agli atti regionali Z1.2020.0042334 del 2 dicembre 2020) chiede di ricondurre alla fascia C, analogamente ai settori posti a monte e a valle, un'area libera residuale posta in sponda destra del Seveso, completamente

ricadente entro l'area industriale (viene mostrata in Conferenza l'ubicazione), che nel progetto di variante è stata inserita in parte in fascia A e in parte in fascia B. L'area nel PGRA non risulta esondabile in quanto è altimetricamente elevata rispetto al corso d'acqua che in questo settore è inciso. La componente geologica del PGT vigente non individua particolari limitazioni alla trasformazione d'uso di tale area; sull'area, il PGT vigente, in vigore dal 2013, ha previsto un ambito di trasformazione industriale. Le motivazioni che hanno portato ad un allargamento delle fasce in questo tratto non sono dovute a problematiche idrauliche ma è stato seguito un criterio ambientale. Propone di discutere la proposta del Comune, che ritiene condivisibile, in assenza di problematiche idrauliche.

**A. Colombo** invita a verificare che negli studi conoscitivi disponibili (studio di fattibilità 2011, aggiornamento del 2016-2017 e studi comunali) l'area non sia stata individuata come allagabile.

Si concorda di fare questa verifica e, qualora la verifica fosse negativa<sup>1</sup>, di accogliere la proposta del Comune, spostando il limite delle fasce A e B in corrispondenza del limite della fascia di rispetto e della fascia boscata, in continuità con le porzioni di monte e valle.

In assenza di ulteriori osservazioni la 2° Conferenza Programmatica si chiude alle ore 16,00.

**Allegati:** presentazioni illustrate nel corso della Conferenza:

- Autorità di Bacino del Fiume Po - **Progetto di variante al PAI del Torrente Seveso da Lucino alla confluenza nella Martesana in Milano**
- Regione Lombardia - **Illustrazione delle osservazioni pervenute e delle relative istruttorie**

---

<sup>1</sup> La verifica svolta a seguito della Conferenza ha dato esito negativo e pertanto l'osservazione è stata accolta.